

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3543 del 14/07/2021
Oggetto	Rinnovo della concessione cod. FEPPT0298 per occupazione aree Demanio Idrico del corso d'acqua Po di Primaro per una rampa carrabile nel Comune di Ferrara ai sensi della L.R. n. 7/2004 - Richiedente: Sig.ra Sisti Enrica - Pratica FE20T0098
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3667 del 14/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno quattordici LUGLIO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Rinnovo della concessione cod. FEPPT0298 per occupazione aree Demanio Idrico del corso d'acqua Po di Primaro per una rampa carrabile nel Comune di Ferrara ai sensi della L.R. n. 7/2004 - Richiedente: Sig.ra Sisti Enrica - Pratica FE20T0098.

LA RESPONSABILE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

RICHIAMATA la determinazione n. 15133 del 15/11/2007 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 12 anni al Sig.ra

Sisti Enrica, C.F. SSTNRC47S66D548Z, la concessione relativa all'occupazione di aree del Demanio Idrico del corso d'acqua Po di Primaro, in Via Ravenna 806 nel Comune di Ferrara (FE) ad uso rampa carrabile per accesso unico a proprietà, individuate catastalmente di fronte alla part. 146 (privata) del Fg 290 (pratica FEPPT0298);

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 10/12/2020, registrata al PG/2020/179902 del 11/12/2020, con cui la Sig.ra Sisti Enrica, C.F. SSTNRC47S66D548Z, residente in via Sansoni n. 74, in loc. Gaibanella nel Comune di Ferrara, ha chiesto il rinnovo fuori termine della concessione FEPPT0298 relativa all'occupazione di aree del demanio idrico afferenti al corso d'acqua Po di Primaro nel Comune di Ferrara, per il mantenimento di una rampa carrabile unico accesso alla proprietà sita in Via Ravenna n. 806 e catastalmente individuata nel Fg. 290, di fronte alla part. 146 (privata) del medesimo Comune (nuovo codice pratica FE20T0098).

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 35 del 17/02/2021 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non ricade all'interno di aree protette;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara con il Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 1764 del 25/05/2021 trasmesso con nota registrata al PG/2021/82720 del 25/05/2021 che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

RITENUTO:

- di fissare il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 7/2004 e s.m.i. e della d.G.R. 913/2009, in € 76,58 per l'annualità 2021 per l'occupazione con rampa carrabile, unico accesso alla proprietà privata;
- di quantificare l'indennizzo per l'occupazione pregressa senza titolo, per il periodo dal 15/11/2019 (giorno in cui è scaduta la precedente concessione FEPPT0298) al 10/12/2020 (data in cui è stata presentata istanza di regolarizzazione), in € 82,08 ai sensi dell'art. 8 L.R.11 del 27 luglio 2018;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 27/11/2020 ha effettuato il versamento dell'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in relazione agli oneri derivanti dalla concessione FEPPT0298 i canoni per l'uso dell'area sono stati pagati fino al 31/12/2020 e che altresì è stato maturato un credito nei confronti dell'Amministrazione concedente di € 61,25;
- in data 08/07/2021 ha effettuato il versamento dell'importo di **€ 97,41** che risulta dalla somma del canone 2021 (€ 76,58), dell'indennizzo per l'occupazione pregressa senza titolo dal 15/11/2019 al 10/12/2020 (€ 82,08) e del credito maturato per i canoni già versati in eccedenza fino al 31/12/2020 (- € 61,25);
- in data 08/07/2021 ha effettuato il versamento dell'importo di **€ 125,00** a titolo di **integrazione del deposito cauzionale**, in quanto, in data 13/12/2007 è stato versato l'importo di € 125,00 a titolo di deposito cauzionale come stabilito nella determinazione n. 15133 del 15/11/2007 per il rilascio della concessione FEPPT0298.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, nel rispetto dei diritti di terzi, alla Sig.ra Sisti Enrica, C.F. SSTNRC47S66D548Z, residente in via Sansoni n. 74, in loc. Gaibanella nel Comune di Ferrara (FE), il rinnovo fuori termini, della concessione FEPPT0298, avente ora il nuovo codice FE20T0098, per l'occupazione di aree del demanio idrico afferenti al corso d'acqua Po di Primaro nel Comune di Ferrara, per il mantenimento di una rampa carrabile unico accesso alla proprietà sita in Via Ravenna n. 806 e catastalmente individuata nel Fg. 290, di fronte alla part. 146 (privata) del medesimo Comune, come risulta dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2032**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 12/07/2021 (PG/2021/108878 del 12/07/2021);
4. di quantificare il **canone** dovuto per l'anno 2021 in € 76,58 e che, in relazione agli oneri derivanti dalla concessione FEPPT0298, è stato maturato un credito nei confronti

dell'Amministrazione concedente di € 61,25, che potrà essere recuperato dal concessionario detraendo tale somma dall'importo da versare per il canone anno 2021;

5. di quantificare l'indennizzo per l'occupazione pregressa senza titolo, per il periodo dal 15/11/2019 a 10/12/2020, in € 82,08 ai sensi dell'art. 8 L.R.11 del 27 luglio 2018;
6. di dare atto, come riportato nelle premesse, che il richiedente ha versato:
 - in data 27/11/2020 l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
 - in data 08/07/2021 ha effettuato il versamento dell'importo di € **97,41** che risulta dalla somma del canone 2021 (€ 76,58), dell'indennizzo per l'occupazione pregressa senza titolo dal 15/11/2019 al 10/12/2020 (€ 82,08) e del credito maturato per i canoni già versati in eccedenza fino al 31/12/2020 (- € 61,25);
 - in data 08/07/2021 ha effettuato il versamento dell'importo di € **125,00** a titolo di **integrazione del deposito cauzionale**, in quanto, in data 13/12/2007 è stato versato l'importo di € 125,00 a titolo di deposito cauzionale come stabilito nella determinazione n. 15133 del 15/11/2007 per il rilascio della concessione FEPPT0298.
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
9. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini al quale, con Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019, è stata conferita la qualifica di Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le

controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata alla Sig.ra Sisti Enrica, C.F. SSTNRC47S66D548Z (cod. pratica FE20T0098).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. Le aree demaniali oggetto di concessione afferiscono al corso d'acqua Po di Primaro, in Comune di Ferrara, in Via Ravenna n. 806. La rampa carrabile, unico accesso alla proprietà, è individuata catastalmente di fronte alla part. 146 (privata) del Fg 290 del Comune di Ferrara, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente e come da planimetria allegata al presente atto (Alleg.1).

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo, quantificato per l'anno 2021 in € **76,58**, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, effettuando il pagamento tramite la piattaforma PayER-PagoPA a cui si accede seguendo le indicazioni riportate alla pagina web "Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, specificando nella causale il cod. pratica e l'anno di riferimento, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi € 250,00, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2032**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo o codice della concessione FE _____;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ART. 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 1764 del 25/05/2021 trasmesso con nota registrata al PG/2021/82720 del 25/05/2021 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara:

1. *La rampa carrabile è ubicata di fronte alla part. 146 (proprietà privata) del fg 290 del Comune di Ferrara.*
2. *E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante sull'intero fronte arginale (stradale) in confine con la proprietà privata.*
3. *Dovrà essere mantenuta inalterata la possibilità di scolo delle acque, pertanto, sia che esista il fosso di guardia o che vi sia solo un impluvio fra piano terreno e unghia arginale, si dovrà dare continuità al deflusso delle acque ponendo, in corrispondenza della linea del fosso o dell'impluvio, a quota idonea, un tombino sottopassante il corpo rampa. Il dimensionamento del diametro di tale tombino sarà in funzione del punto in cui il manufatto rampa intercetta la*

linea di scolo (minore all'inizio, maggiore alla fine) ed in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a 25 cm.

- 4. Il Richiedente è tenuto alla pulizia periodica del tombino, in modo che foglie, vegetazione, depositi di sedimenti o altro non ne ostruiscano la sezione e di conseguenza la capacità di scolo.*
- 5. E' consentita la copertura del piano viabile con idoneo materiale di pavimentazione.*
- 6. Ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni, arrecato anche a proprietà situate a monte o a valle della linea di scolo, sarà imputato al Richiedente.*
- 7. Ogni modifica e intervento all'opera assentita, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T.P.C. - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Ferrara.*
- 8. L'A.R.S.T.P.C. - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni e cedimenti spondali. Questa Agenzia non si assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nel rilevato arginale e nei suoi paraggi. I lavori finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.*
- 9. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Agenzia concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'A.R.S.T.P.C. non è responsabile per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*
- 10. E' espressamente vietato eseguire nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.*
- 11. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T.P.C. - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara, può chiedere all'Agenzia concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel*

rilevato arginale o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.

12. Il Richiedente è consapevole che l'area dove insiste la rampa carrabile è zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali aree vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.

13. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004; le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico comportano segnalazione all'autorità giudiziaria e sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.